

MOZIONE

Imposte alla fonte dei frontalieri

del 6 maggio 2013

La sentenza del Tribunale federale del 26.01.2010

Fattispecie

Un frontaliere, cittadino svizzero, ma residente in Francia, è imposto alla fonte in Svizzera sul reddito da attività lucrativa dipendente che percepiva nel Canton Ginevra. Tale reddito rappresentava più del 90% del totale dei suoi proventi.

Il contribuente ha quindi ricorso presso il TF, ravvisando una disparità di trattamento nei suoi confronti rispetto ad un medesimo contribuente residente in Svizzera, poiché l'autorità fiscale ginevrina non gli aveva concesso tutte le deduzioni che invece gli sarebbero state concesse se fosse stato imposto come una persona residente in Svizzera.

La sentenza del Tribunale federale del 26 .01.2010

Decisione

Il TF ha constatato che il ricorrente, avendo realizzato un reddito svizzero superiore al 90% del totale dei suoi redditi, si trova oggettivamente nella stessa situazione, per quanto concerne l'imposta sul reddito, di un lavoratore residente in Svizzera che esercita la stessa professione e consegue il medesimo reddito.

Pertanto il mancato diritto del ricorrente a tutte le deduzioni invece concesse ai lavoratori residenti in regime di tassazione ordinaria, rappresenta una discriminazione contraria ai principi sanciti dall'ALCP.

L'imposizione alla fonte può comunque essere mantenuta (salvaguardia del credito fiscale) ma le disparità vanno corrette (principio di proporzionalità).

La mozione propone, e invita il Consiglio di Stato, ad adottare le seguenti modifiche:

Con la normativa attuale:

una tassazione ordinaria ulteriore
una correzione della tassazione

Con la revisione normativa:

tassazione ordinaria sul salario di tutti i contribuenti, residenti e non
tassazione alla fonte sul salario di tutti i contribuenti, residenti e non
(si risolverebbe anche la cd. discriminazione "a rovescio")

Queste proposte si basano su uno studio del Centro competenze tributarie della SUPSI dal titolo "L'imposizione alla fonte per i frontalieri in Svizzera: verso un'imposizione ordinaria?"
Da Sabina Rigozzi per B.A in Economics, USI, MAS SUPSI in Tax Law.

Per concludere, le proposte sono legate al dubbio che le scelte del Cantone Ticino in materia fiscale siano rispettose della nuova giurisprudenza legata alla sentenza del Tribunale federale e magari indirizzando verso una soluzione ad hoc che esula dalle regole di riparto interne.

Conclusioni dello studio

La normativa fiscale elvetica sull'imposizione alla fonte è discriminatoria, per taluni aspetti, se confrontata con l'imposizione ordinaria, se la situazione del frontaliere è comparabile con quella del residente.

Può essere comunque mantenuta, ma le disparità vanno corrette.

*Non bisogna tralasciare altri punti critici dell'imposta alla fonte, sui quali il TF non si è ancora espresso (scadenza, interessi, moltiplicatore comunale, frontalieri con reddito svizzero < 90% discriminazione a rovescio,...)

Possibili soluzioni: status quo, modifica o abolizione della legge sull'imposta alla fonte,...

Giancarlo Seitz